



CITTÀ DI MONCALIERI

CONVENZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PARTENARIATO

Moncalieri per le Persone

2022 - 2026

l'ATS composta da **Cooperativa Sociale Educazione Progetto** (mandataria); **Cooperativa Animazione Valdocco** società cooperativa impresa sociale onlus, **Forcoop Consorzio sociale** società cooperativa sociale impresa sociale, **Cooperativa Ker e c. soc. coop. Sociale a r.l. onlus** (mandanti) – Ente del terzo settore.

Richiamati:

- la Deliberazione di Giunta n. 437 del 18 novembre 2021, avente ad oggetto l'approvazione, quale atto di indirizzo, dell'utilizzo del Codice Terzo settore, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel titolo VII denominato "Rapporti con gli Enti pubblici", per l'affidamento e la gestione di servizi e attività rientranti nell'ambito delle politiche sociali, delle politiche giovanili, delle politiche del lavoro, e pertanto individuabili nella definizione generale di servizi alla persona;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1021 del 20 maggio 2022, con la quale è stato avviato il procedimento per la costituzione del partenariato *Moncalieri per le Persone* tramite coprogettazione (ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) per il periodo 1 novembre 2022 – 31 ottobre 2026;
- il relativo l'Avviso Pubblico con scadenza 27 giugno 2022, approvato con la suddetta determinazione;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1332 del 28 giugno 2022, con la quale è stata nominata la Commissione di valutazione;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1386 del 4 luglio 2022, ai sensi della quale sono stati approvati i verbali redatti dalla Commissione di valutazione aventi ad oggetto i lavori per l'individuazione dell'Ente del terzo settore da invitare alle sessioni di coprogettazione del partenariato *Moncalieri per le Persone* (2022 – 2026), e quindi l'Ente del terzo settore selezionato è stato invitato alle sedute di coprogettazione;

- la Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____, che ha approvato i Verbali delle sedute di coprogettazione (nn. 1 – 9), il Progetto finale di partenariato e la bozza di Convenzione, e ha disposto la costituzione del partenariato;
- la Deliberazione di Giunta n. _____ del _____, che ha preso atto dei principali atti del procedimento.

STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. Oggetto della convenzione è la disciplina del rapporto di collaborazione fra le parti per la realizzazione del partenariato denominato *Moncalieri per le Persone*.

Art. 2 – Durata

1. Il partenariato ha durata quattro anni, dal 1 novembre 2022 al 31 ottobre 2026, salvo eventuale proroga di ulteriori sei mesi che il Comune si riserva di richiedere al fine di garantire l'esecuzione delle procedure inerenti il nuovo partenariato, riguardante il regolare svolgimento di tutte le attività previste sino alla data di subentro del nuovo partner, alle stesse condizioni giuridiche ed economiche vigenti al momento della proroga.

Art. 3 – Risorse messe a disposizione dalle parti

1. Parte pubblica mette a disposizione le risorse economiche, materiali e umane indicate nel Quadro normativo, economico e progettuale, eventualmente integrate ai sensi degli accordi intercorsi nelle sedute di coprogettazione, riportati nei verbali e riassunti nel Progetto finale di partenariato.

2. L'Ente del terzo settore mette a disposizione le risorse economiche, materiali e umane indicate nella Proposta progettuale preliminare, eventualmente integrate ai sensi degli accordi intercorsi nelle sedute di coprogettazione, riportati nei verbali e riassunti nel Progetto finale di partenariato.

3. L'Amministrazione eroga le somme stanziare per il progetto, ovvero le risorse di carattere economico, per stadi di avanzamento, dietro presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e relazione descrittiva delle attività svolte nel periodo di riferimento, con cadenza e ripartizione bimestrale; la liquidazione verrà disposta a seguito di dichiarazione resa ai fini dell'esenzione dell'applicazione della ritenuta ai sensi dell'art. 28, co 2, DPR n. 600/1973.

4. Le risorse assegnate alle singole attività possono variare a seguito dell'attività di fund raising.

Art. 4 – Monitoraggio attività

1. La gestione del partenariato *Moncalieri per le Persone* sarà oggetto di incontri periodici (di norma mensili) tra gli uffici comunali competenti e il personale dell'Ente del Terzo Settore, accompagnati da processo verbale e finalizzati a:

- verificare l'andamento delle attività;
- apportare opportune correzioni e modifiche nell'ambito dei vigenti accordi;
- valutare ed eventualmente concordare variazioni agli accordi, anche riferite alle risorse.

2. L'Amministrazione si riserva altresì di compiere sistematici controlli sulla qualità ed adeguatezza del servizio offerto sulla base di periodiche verifiche.

Art. 5 – Variazioni

1. La Città di Moncalieri si riserva di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'Ente del terzo settore, i quali sono tenuti ad apportare le variazioni richieste. Qualsiasi variazione alle attività o alle dotazioni del partenariato sarà precisato nei processi verbali degli incontri periodici di cui all'art. 4; si applicano, per le variazioni non essenziali, le disposizioni dell'art. 11, Legge n. 241/1990.

2. Qualora in corso di esecuzione del progetto l'Amministrazione verifichi la necessità di un aumento o di una diminuzione delle attività fino a concorrenza del quinto della dotazione economica originaria, l'Ente del terzo settore si impegna a proseguire nella gestione del progetto alle condizioni originarie. Oltre tale soglia le parti avvieranno una discussione al fine di concordare un nuovo equilibrio in termini di attività e di dotazione economica. È esclusa dal computo l'attività di fund raising di cui all'art. 3, co. 4, della presente convenzione.

Art. 6 - Assicurazione

1. L'Ente del terzo settore ha presentato apposita polizza assicurativa, i cui riferimenti sono i seguenti:

...

Art. 7 – Garanzia

1. L'Ente del terzo settore ha presentato apposita garanzia di esecuzione, i cui riferimenti sono i seguenti:

...

Art. 8 – Cessione

1. È vietata la cessione della Convenzione.

Art. 9 – Inadempienze, risoluzione, recesso

1. Le inadempienze sono disciplinate dall'art. 13 del Quadro normativo, economico e progettuale; le cause di risoluzione sono disciplinate dall'art. 14 del medesimo documento; le ipotesi di recesso sono disciplinate dagli artt. 15 e 16 del medesimo documento.

Art. 10 – Trattamento dati personali

1. Si veda il documento (Contratto per il trattamento dei dati personali) allegato alla presente.

Art. 11 – Sicurezza

1. Si veda il documento (analogo al Duvri) allegato alla presente.

Art. 12 - Rinvio agli atti di coprogettazione

1. Oltre alla presente convenzione, il partenariato è regolamentato da:

- il Quadro normativo, economico e progettuale;
- la Proposta progettuale preliminare del soggetto partner individuato con procedure ad evidenza pubblica;
- i Verbali delle sedute di coprogettazione;

- il Progetto finale di partenariato;

allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali.

Art. 13 - Rinvio normativo

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia al Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 14 – Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dalla convenzione sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Torino con esclusione della giurisdizione arbitrale.

Art. 15 – Registrazione

1. La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione con oneri e spese a carico dell’Ente del terzo settore.

ALLEGATI

a - Quadro normativo, economico e progettuale (per i relativi allegati si rinvia agli atti del procedimento)

b - Proposta progettuale preliminare (per i relativi allegati si rinvia agli atti del procedimento)

c - Verbali delle sedute di coprogettazione

d - Progetto finale di partenariato

e – Contratto per il trattamento dei dati personali

f – Documento analogo a Duvri